

**Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale C.S.I. di Pavia - APS
Anno Sportivo 2025/2026**

GIUSTIZIA SPORTIVA

Le indicazioni qui contenute sono un estratto del Regolamento Giustizia Sportiva (RGS), da consultare prima di procedere a presentare “Reclami proposti agli Organi di prima istanza” ed “Appelli proposti agli Organi di seconda istanza”.

Il testo completo del Regolamento di Giustizia Sportiva è disponibile su www.csipavia.it, nella pagina “Calcio - REGOLAMENTI”.

Reclami proposti agli Organi di prima istanza
Commissione Territoriale Giudicante
del Comitato CSI di Pavia
(organo in funzione monocratica)

Presentazione dei reclami (Art.21 RGS)

1. I reclami vanno presentati alla Commissione Territoriale Giudicante del Comitato CSI di Pavia (organo in funzione monocratica) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare i reclami:

- per quanto riguarda le gare disputate o che avrebbero dovuto disputare e per le sanzioni inflitte alle squadre, le società sportive;

Preannuncio di reclamo (Art.67 del RGS)

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, inviarlo via email alla segreteria del Comitato CSI di Pavia (csipavia@csipavia.it - csipavia@pec.it) entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato alla segreteria del Comitato CSI di Pavia, è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato alla segreteria del Comitato CSI di Pavia attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (csipavia@csipavia.it) o PEC (csipavia@pec.it). È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Motivazione del reclamo (Art. 68 del RGS)

1. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate alla Commissione Territoriale Giudicante (organo in funzione monocratica) del Comitato CSI di Pavia entro il terzo giorno dalla disputa della gara con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva ed indicate in questo estratto di regolamento; se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

2. Reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

3. **Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante** con le modalità di cui all'Art. 22 del RGS (sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente della società. E' ammessa la delega, con atto a firma del legale rappresentante, ad un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso, che deve essere accluso al reclamo medesimo, pena inammissibilità dello stesso) e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.
4. Al reclamo vanno acclusi la relativa tassa (€ 60,00), o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Modalità per l'invio del reclamo (art. 69 del RGS)

1. Per l'invio del reclamo alla Commissione Territoriale Giudicante (organo in funzione monocratica) del Comitato CSI di Pavia e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;

b) raccomandata;

c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail della Commissione Territoriale Giudicante (in funzione monocratica) del Comitato CSI di Pavia (csipavia@csipavia.it - csipavia@pec.it) **dall'indirizzo e-mail (o PEC se disponibile) notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.** Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione (vedasi indirizzari del Campionato Open a 7 - Girone Unico ed Open a 11 - Gironi A e B, disponibili all'interno dell'area riservata della società, nella sezione "Altre Funzioni - Iscrizioni campionati/eventi").

2. La tassa reclamo (€ 60,00), se non acclusa agli atti inviati, va versata al Comitato CSI di Pavia mediante bonifico, indicando la causale ed utilizzando il seguente Iban: **IT94S0306909606100000122553** intestato a Csi Pavia - Aps (c/o Intesa San Paolo).

Termini per la definizione dei reclami (Art. 70 del RGS)

1. La Commissione Territoriale Giudicante (organo in funzione monocratica) del Comitato CSI di Pavia si pronuncerà su ogni reclamo entro il termine di 5 giorni dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, la Commissione Territoriale Giudicante, come sopra indicata, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente Territoriale, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla II Sezione della Procura

Associativa la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna entro 24 ore ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione.

3. L'inerzia degli Organi giudicanti può comportare l'apertura di un fascicolo disciplinare presso la I Sezione della Procura Associativa nei confronti dei componenti responsabili, per l'eventuale deferimento al Collegio nazionale dei Probiviri.

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza. Commissione Regionale Giudicante CSI Lombardia

Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante (organo in funzione monocratica) del Comitato CSI di Pavia, è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante del CSI Lombardia. Le decisioni della Commissione Regionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.

Modalità del giudizio d'appello (Art. 20 del RGS)

1. L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione Regionale Giudicante entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

L'email che le Società devono utilizzare è la seguente: crg@csi.lombardia.it

La tassa per i ricorsi di appello in seconda istanza (€ 100,00) va versata al seguente IBAN: **IT07D0306911336100000017042**, acceso a nome Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale C.S.I. Lombardia APS.

2. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva (€ 10,00).

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.

4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far pervenire memoria difensiva alla Commissione Regionale Giudicante.

5. La CRG deve pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale della CRG stessa. La CRG deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente del Comitato Territoriale CSI di Pavia, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo

giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve, entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa.

6. La Commissione Regionale Giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità dell'appello decide nel merito.

7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale della CRG e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Presentazione degli appelli (Art.21 RGS)

1. Gli appelli vanno presentati alla Commissione Regionale Giudicante, in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare gli appelli:

- per quanto riguarda le gare disputate o che avrebbero dovuto disputare e per le sanzioni inflitte alle squadre, le società sportive; in tal caso l'appello deve essere inviato anche alla Commissione Territoriale Giudicante del CSI di Pavia (organo in funzione monocratica) e alla Società contro interessata.
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tesserati, possono presentare appello indifferentemente i tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o le società di appartenenza.

Norme generali comuni

Sottoscrizione delle impugnazioni (Art. 22 del RGS)

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal Vice Presidente.

2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo o l'appello. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.

3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo o all'appello che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità degli stessi.

4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.

5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni (Art. 23 del RGS)

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni di appello costituisce motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione di appello;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del RGS;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo o dell'appello stesso in forma generica;
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione di appello (se riguarda solo risultato della gara);

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione di appello ed astenersi dal suo esame.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione di appello.

3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Tassa reclamo e tassa impugnazioni (Art. 24 del RGS)

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni di appello accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione di appello proposto.

Errato invio dei reclami e delle impugnazioni di appello (Art. 25 del RGS)

1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione di appello sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI o ad una articolazione territoriale di un Organo del CSI diversi dal corretto destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo o all'articolazione territoriale dell'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Rinuncia al gravame (Art. 26 del RGS)

1. Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo o all'atto di impugnazione di appello, in qualsiasi momento anteriore alla trattazione dello stesso.

2. La rinuncia comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'Organo giudicante non intenda proseguire d'ufficio; la rinuncia non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti riguardanti la posizione irregolare di tesserati.